

Sentenza: 21 giugno 2017, n. 193

Materia: diritto privato; successioni

Parametri invocati: articolo 3, comma primo, Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale ordinario di Bolzano

Oggetto: articolo 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33, riprodotto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi) nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

La Corte è chiamata a pronunciarsi in via incidentale sulla legittimità costituzionale della legge sui masi chiusi in vigore nella Provincia di Bolzano, relativamente ad un particolare aspetto che di seguito sarà descritto.

Come è noto, la Provincia autonoma di Bolzano vede attribuirsi dallo statuto speciale del Trentino Alto Adige una eccezionale competenza legislativa esclusiva in materia di minima unità colturale ed ordinamento dei masi chiusi. Il maso può con buona approssimazione definirsi come il complesso strumentale dell'azienda agricola, in una parola il podere.

La legislazione altoatesina mira a garantire, attraverso la predisposizione di una serie di criteri di preferenza, che l'assuntore del maso, in sede di successione, sia un soggetto unico, da individuarsi tra gli eredi. L'istituto si è naturalmente evoluto: dall'antico maggiorascato, oggi si è approdati all'assunzione del debito verso la massa ereditaria per una somma pari al valore del maso.

All'epoca in cui si verificava la successione per cui era causa nel giudizio a quo, vigeva ancora una norma, quella impugnata incidentalmente, che accordava, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, la preferenza ai maschi rispetto alle femmine.

La Corte preliminarmente effettua una ricostruzione storica dell'evoluzione del maso chiuso, dalla sua introduzione per via consuetudinaria nel diritto medievale germanico, al suo consolidamento formale nel diritto imperiale austriaco, fino alla soppressione in periodo fascista e al suo ripristino nel secondo dopoguerra, ad opera in quest'ultimo caso della legislazione dell'autonomia.

In secondo luogo la Corte provvede a superare un proprio precedente (sentenza n. 40/1957), arresto nel quale si giustificava la prevalenza della linea maschile con il fatto che l'antico istituto, da pochi anni allora richiamato in vigore, non poteva rivivere che nella sua integrale versione. Affermano i giudici che la valutazione oggi deve essere diversa e seguire l'evoluzione dei valori costituzionali, ricordando che il maso chiuso vive nell'ordinamento italiano proprio in base ad una legge costituzionale. Precisano ancora i giudici che quando l'ordinamento sceglie di conservare istituti giuridici che rappresentano una deroga ai principi generali, ciò non può giustificare comunque una lesione dei principi fondamentali, quale certamente è quello della parità tra uomo e donna.

Conclusivamente, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma scrutinata.